

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso con domanda cautelare

Nell'interesse di:

MAURO D'AMBROSI, nato a Sarno (SA), il 24/09/1976, codice fiscale DMBMRA76P24I438L, residente in Agropoli (SA), alla via Montessori, 10, elettivamente domiciliato in Telese Terme (BN) alla via Roma, 157 presso lo studio dell'avvocato Alessandro Liverini, codice fiscale LVRLSN86E04A509Q, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti rilasciata in data 06/12/2024, e che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di Segreteria all'indirizzo di p.e.c. alessandroliverini@pec.it, comunicato al proprio Ordine professionale di appartenenza come per legge ovvero al numero di fax 0824/941000

- ricorrente,

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, codice fiscale 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al viale di Trastevere, 76/A ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, codice fiscale 80224030587, in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 che lo rappresenta e difende ex lege;

- resistente

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre alla via Forte Marghera, 191 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, codice fiscale 80224030587, in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 che lo rappresenta e difende ex lege;

- resistente

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma alla Piazza Colonna - Palazzo Chigi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, codice fiscale 80224030587, in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 che lo rappresenta e difende ex lege;

- resistente

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma alla via Venti Settembre, 97 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, codice fiscale 80224030587, in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 che lo rappresenta e difende ex lege;

- resistente

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR - STRUTTURA DI MISSIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al Largo Chigi, 19 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, codice fiscale 80224030587, in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 che lo rappresenta e difende ex lege;

- resistente

TASINATO MARIO, nato ad Este (PD) il 15/01/1985, codice fiscale TSNMRA85A15D442C, residente in Terrassa Padovana (PD) alla via Mameli, 19

- controinteressato

CORNOLO' GIOVANNI, nato a Schio (VI) il 27/01/1993, codice fiscale CRNGNN93A27I531T, residente in Marano Vicentino (VI) alla via Vittorio Veneto, 31/b

- controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

- del *Bando del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205* di cui al **Decreto del Direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 06/12/2023 (All. 6 - pagg. 1-139)** (d'ora in avanti, *Bando*), del **Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023**, del **Quadro di riferimento della prova orale redatto dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 59, co. 11 del D.L. 73/2021 (All. 6 - pagg. 377-381)**, nella parte in cui pur prevedendo per la classe di concorso in esame l'articolazione della prova orale su lezione simulata, colloquio disciplinare e prova in lingua inglese non hanno disciplinato distinti e specifici criteri di valutazione della lezione simulata, del colloquio su domande disciplinari e della prova in lingua inglese, e relativi distinti criteri di attribuzione del punteggio;
- del *Bando del Concorso* di cui al **Decreto del Direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 06/12/2023**, del **Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023** e del **Decreto Ministeriale 326/2021**, nella parte in cui non hanno disciplinato specifiche modalità di sorteggio delle tracce della prova orale;
- del decreto di approvazione della graduatoria di merito del *Concorso del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della Scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE*, per la Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, (d'ora in avanti, *Concorso*), a firma del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Direzione generale - Ufficio III Personale della Scuola, recante prot. 5034 del 19/11/2024, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale del predetto U.S.R., nonché della allegata graduatoria di merito allegata relativa alla sola

Regione Veneto, per quanto di ragione e comunque nella parte in cui non vi figura il nominativo del ricorrente tra i soggetti ivi utilmente collocati (**All. 1**);

- dell'avviso dell'esito del sub-procedimento di valutazione dei titoli di cui all'art. 8, co. 5 del Bando di *Concorso* a firma del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Direzione generale - Ufficio III Personale della Scuola, recante prot. 32357 del 15/11/2024, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale del predetto U.S.R., nonché del correlato verbale di commissione riunitasi per la valutazione dei titoli di cui non si conoscono data, né estremi, ad oggi non nota e non consegnata al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi, per quanto di ragione e comunque nella parte in cui non sono stati valutati i titoli del ricorrente e non vi è stato assegnato il relativo punteggio o comunque non vi compare il suo nominativo (**All. 2**);

- del provvedimento di attribuzione del punteggio della prova orale prevista per la classe di concorso B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche a firma del Presidente della Commissione giudicatrice del *Concorso*, Prof.ssa Giuliana Milana, recante prot. 8975 del 11/10/2024, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell'Istituto Superiore Statale "Giorgi-Fermi" di Treviso, per quanto di ragione e comunque nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio pari a 40, come tale inferiore alla soglia di sufficienza pari a 70 e come tale decretante di fatto l'esclusione dal concorso (**All. 3**);

- del provvedimento e del relativo verbale di individuazione dei criteri di correzione della prova orale e approvazione della griglia di valutazione emanato/sottoscritto dalla Commissione giudicatrice del *Concorso* in data 01/10/2024, consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione e comunque nella parte in cui non contiene in allegato la menzionata tabella dei criteri e non contiene criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio separatamente riferiti alla parte della prova orale vertente sulle domande disciplinari (**All. 4** - pag. 8);

- dell'atto e del relativo verbale di estrazione della traccia della lezione simulata, nell'ambito della prova orale, compiuto/sottoscritto dalla Commissione giudicatrice del *Concorso* in data 09/10/2024, consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione (**All. 4** - pagg. 10-11), nonché della correlata traccia estratta per le ragioni indicate nel ricorso (**All. 5**);
- del sub-procedimento e del relativo verbale di svolgimento della prova orale del *Concorso* svolto/sottoscritto dalla Commissione giudicatrice del *Concorso* in data 10/10/2024, datato 10/10/2024 e consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione e per le ragioni indicate nel ricorso, nonché dell'atto e del relativo verbale di estrazione del quesito della prova orale compiuto/sottoscritto dalla medesima Commissione in pari data, anch'esso consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione e per le ragioni indicate nel ricorso (**All. 4** - pagg. 9, 12-13), nonché della correlata traccia estratta (**All. 4** - pag. 14);
- del giudizio di valutazione e della correlata griglia di assegnazione del punteggio formulato/adottata dalla Commissione giudicatrice del *Concorso* all'esito della prova orale svoltasi in data 10/10/2024, non datato e consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione e comunque nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio pari a 40, come tale inferiore alla soglia di sufficienza pari a 70, ed inoltre nella parte in cui non gli è stato assegnato il punteggio relativo alla prova di lingua inglese e per le ulteriori ragioni indicate nel ricorso (**All. 4** - pagg. 16-17);
- del verbale di chiusura delle operazioni di esame sottoscritto dalla Commissione giudicatrice del *Concorso* in data 11/11/2024, consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione (**All. 4** - pag. 18);
- ove occorra, del decreto istitutivo della Commissione giudicatrice del *Concorso* adottato dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Direzione

generale - Ufficio III Personale della Scuola, recante prot. 1876 del 15/04/2024, integrato da analogo decreto recante prot. 3402 del 02/09/2024, entrambi pubblicati in pari data sul sito web istituzionale del predetto U.S.R. (**All. 4** - pagg. 1-3);

- del verbale di insediamento della Commissione giudicatrice del *Concorso* del 23/04/2024, consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, e di tutti i successivi verbali della Commissione giudicatrice, nella parte in cui non hanno determinato le modalità di estrazione delle tracce della prova orale (**All. 4** - pagg. 4 e ss.);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, precedenti o successivi, ivi compresi i provvedimenti e gli atti di estremi e date sconosciuti e delibere che abbiamo impartito le istruzioni operative della prova orale e successivamente abbiano leso le ragioni del ricorrente;
- nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente alla ricomposizione e convocazione della Commissione giudicatrice al fine di ripetere la prova orale (lezione simulata e quesito disciplinare e quesito di lingua inglese) del *Concorso* secondo i tempi e le modalità di legge, previo, se necessario, accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente di ripetere con diversa, o in via subordinata con medesima, Commissione giudicatrice, nel Veneto, la prova orale relativa al *Concorso*.

PREMESSE IN FATTO.

Il ricorrente è stato ammesso dalla Commissione giudicatrice, dapprima, a partecipare al *Concorso*, con matricola ID 57, poi a sostenere la prova orale, dopo aver superato la prova scritta.

La **prova orale** - ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8 del *Bando* e dell'Allegato A del D.M. 205/2023 in relazione alla Classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE, **è consistita in una prova pratica e in una prova orale.**

La prova pratica è stata superata dal ricorrente con punteggio pari 70/100, in data 10/09/2024 (**All. 7**).

Successivamente, in data 10/10/2024, il sig. Mauro D'Ambrosi ha sostenuto la prova orale, conseguendo un punteggio pari a 40/70, dunque inferiore al minimo (70/70), previsto dal *Bando* come necessario per poter essere ammesso al sub-procedimento finale di valutazione dei titoli (**All. 3**). Va precisato, per completezza ricostruttiva, che, nel caso in cui (come nel caso di specie), la prova orale fosse consistita sia nella prova pratica che nella prova orale, il voto sarebbe consistito nella media aritmetica dei voti delle due "sotto-prove", come previsto dall'art. 6, co. 4 del D.M. 325/2021, il quale dispone che *"Nei casi in cui l'Allegato A di cui all'art. 8 preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione cento punti per la prova pratica e cento punti per il colloquio da condursi ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 5. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di settanta punti su cento"*. Tale norma è pedissequamente riprodotta nell'art. 8, co. 4 del D.M. 205/2023.

La prova orale, ai sensi del *Bando* e del D.M. 205/2023, doveva consistere, ed è in effetti consistita, in una lezione simulata, su traccia estratta il giorno precedente, e in un colloquio vertente su di un argomento disciplinare estratto prima dell'inizio della prova orale; infine in una prova in lingua inglese.

Fra i documenti consegnati al ricorrente in data 29/11/2024 a seguito di accesso agli atti amministrativi del *Concorso*, figura il verbale di approvazione dei criteri di correzione della prova orale e della griglia di valutazione redatto in data 01/10/2024 (**All. 4** - pag. 8), al quale però non risulta allegata la griglia di valutazione, diversamente da quanto accaduto per la prova scritta.

Hanno preso parte alla sessione di prova orale del 10/10/2024 otto dei dieci candidati convocati. La prova si è svolta nel locale n. 58 dell'Istituto Superiore "Giorgi-Fermi" di Treviso. Il giorno prima, nella medesima aula del medesimo Istituto,

erano state estratte le tracce della lezione simulata, che i candidati avrebbero dovuto preparare per il giorno seguente (**All. 4** - pagg. 10-11). Al ricorrente è stata assegnata la traccia di cui all'allegato 5 (**All. 5**). La traccia non reca alcun numero identificativo.

Per oggettive ragioni di spazio (dimensioni ridotte del locale n. 58), la prova orale si è svolta a porte aperte, ma non è stato consentito agli altri candidati in attesa di potervi assistere. È stato “chiamato” un candidato per volta e gli altri hanno aspettato il proprio turno nel corridoio, come potrà confermare il controinteressato Giovanni Cornolò, il quale ha preso parte alla medesima sessione del 10/10/2024. D'altro canto, il verbale di svolgimento della prova, nulla dice sul punto e più in generale sul profilo della pubblicità della prova orale.

Il ricorrente ha preparato una lezione utilizzando lo strumento tecnologico delle cc.dd. *slides* (**All. 7**) e l'ha presentata alla Commissione giudicatrice, interloquendo con la stessa sui vari temi e argomenti in oggetto. Al termine della presentazione, la Commissione giudicatrice ha proceduto ad assegnare al ricorrente l'argomento “*Classificazione ISO degli utensili in metallo duro*” come da documento allegato (**All. 4** - pag. 14). Dopo il colloquio orale sull'argomento, il medesimo candidato ha sostenuto la prova orale in lingua inglese consistita in lettura e traduzione del testo di cui al documento allegato (**All. 4** - pag. 15).

Come risulta dal verbale (**All. 4** - pag. 12), l'intera prova orale del ricorrente è durata meno di 30 minuti, raffrontando il suo orario di inizio (17:10) con l'orario di inizio del candidato successivo risulta essere iniziata alle 17:40, e tenuto conto del fatto che nel medesimo lasso di tempo la commissione si è riunita “*per discutere il voto*”. Non è indicata nel verbale la durata della lezione simulata. Il voto è stato assegnato al termine di tutte le prove dei candidati, come risulta dal verbale (**All. 4** - pag. 13), ove è dato leggere che “*Alle 18:30 tutti i candidati hanno sostenuto la prova orale. La commissione si riunisce a porte chiuse per definire la valutazione di tutti i candidati. Tutti i voti sono stati approvati all'unanimità*”.

Sono stati allegati al verbale i quesiti di lingua inglese, i quesiti estratti dai candidati e la griglia di valutazione di ciascun candidato (**All. 4** - pag. 13).

Come risultante dalla griglia di attribuzione del voto del ricorrente (che non reca data, né ora), risultano essere stati assegnati 3 punteggi in relazione ai 3 ambiti seguenti: “1. *Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti*; 2. *Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche*; 3. *Qualità dell’esposizione convincente, fluida e ben strutturata; correttezza linguistica e terminologica nell’interlocuzione con la commissione*”. Segnatamente sono stati assegnati: **(1)** 14 punti (Range 14-27, Descrittore di livello “*Manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa, basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle tecnologie informatiche*”) con riferimento al primo ambito; **(2)** 17 punti (Range 14-27, Descrittore di livello “*Tratta l’argomento assegnato in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise*”) con riferimento al secondo ambito; **(3)** 7 punti (Range 7, Descrittore di livello “*Espone in modo sufficientemente chiaro sul piano morfosintattico e lessicale*”) con riferimento al terzo ambito. Nessun punteggio è stato assegnato con riferimento alla prova in lingua inglese. Non è dato distinguere il giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice relativo alla lezione simulata, da quello relativo alla esposizione sul quesito disciplinare.

Da ultimo, e non di certo per importanza, si deduce e contesta che il quesito “disciplinare” assegnato al ricorrente parrebbe essere lo stesso (n. 88) di quello assegnato al candidato n. 53, come emerge *per tabulas* dal verbale della prova orale (**All. 4** - pag. 12).

Si utilizza il condizionale “parrebbe”, perché le concrete modalità di “estrazione della traccia” della prova orale - sia per quanto concerne la lezione simulata, sia per

quanto concerne il colloquio sul quesito disciplinare - non consentono di avere certezza sul fatto che le tracce assegnate avessero proprio quel numero.

Le concrete modalità di estrazione delle due suddette tracce sono state, infatti, le seguenti: (1) ciascun candidato, secondo il proprio turno di ingresso, veniva chiamato dalla Commissione giudicatrice a digitare un tasto di un computer; (2) il segretario della Commissione giudicatrice, senza mostrare lo schermo né al candidato, né al pubblico (peraltro non presente per le ragioni esplicitate *supra*), pronunciava ad alta voce un numero (che non è dato sapere con quale strumento/software sia stato “estratto”; (3) successivamente, sempre il segretario della Commissione giudicatrice, procedeva alla stampa di un foglio A4, che corrisponde ai documenti più *supra* menzionati relativi alle tracce. Sulla traccia della lezione simulata, stampata in data 09/10/2024 e consegnata al ricorrente, non è presente alcun numero (**All. 5**). Sulla traccia del quesito disciplinare, stampata al termine della lezione simulata, non consegnata al ricorrente e lettagli a mo’ di quesito durante la prova, sono state annotate a penna dalla Commissione giudicatrice le seguenti locuzioni: “ID 57”; “D’Ambrosi Mauro”; “Prova n. 88”. Delle seguenti modalità di estrazione della traccia, né di ipotetiche altre modalità, si fa riferimento alcuno nei verbali consegnati al ricorrente in data 29/11/2024 a seguito di accesso agli atti.

Pare molto importante precisare che dei 69 posti messi a concorso in Regione Veneto per la Classe di concorso *de quo* (**All. 6** - pag. 43), sono stati effettivamente assegnati soltanto 60 posti, come evincibile dalla graduatoria finale (**All. 1**).

* * *

Tutto quanto premesso in punto di fatto, il sig. Mauro D’Ambrosi chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, di annullare per quanto di ragione gli atti e i provvedimenti impugnati in epigrafe elencati e, anche in via cautelare, ordinare/condannare l’Amministrazione resistente a porre in essere ogni più opportuna attività amministrativa finalizzata alla ripetizione delle prova orale del *Concorso*, ovvero, in via subordinata, alla sola prova orale svoltasi in data

10/10/2024 ovvero, in via di ulteriore subordine, alla ripetizione della sola prova orale del ricorrente, con diversa Commissione giudicatrice - per i seguenti

MOTIVI

1. Invalidità del D.M. 205/2023, del Bando di Concorso e del Quadro di riferimento della prova orale redatto dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 59, co. 11 del D.L. 73/2021 e, in via derivata, del verbale di individuazione dei criteri di correzione della prova orale e approvazione della griglia di valutazione e della prova orale, nella parte in cui non sono stati previsti, disciplinati e adoperati specifici e distinti criteri di valutazione per la lezione simulata e per la prova orale su quesito disciplinare. Eccesso di potere per illogicità manifesta e arbitrarietà. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, co. 1 del D.P.R. 487/1994.

L'art. 7, co. 3 del D.M. 326/2021 (emanato in attuazione dell'art. 59, co. 11 del D.L. 73/2021) dispone che *“I quadri di riferimento per la valutazione della prova orale sono redatti dalla Commissione Nazionale di cui al comma 1 e dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova”*.

L'art. 12, co. 1 del D.P.R. 487/1994 dispone in linea generale che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

Per giurisprudenza consolidata *“in mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sottovoci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, risulta incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo”* (cfr., ex multis, TAR LAZIO, Sede di Roma, sentenza 5361/2024; Consiglio di Stato, sentenza 4247/2023).

Nel caso di specie, l'art. 7, co. 2 del *Bando* dispone che “La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata”.

Inoltre, l'art. 7, co. 5 del medesimo **Bando** dispone che “Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi”.

Come risultante dal relativo verbale (**All. 4** - pag. 8) - la Commissione giudicatrice non ha predeterminato nessun criterio di valutazione della prova orale, limitandosi a richiamare nel verbale la “griglia di valutazione prevista dall'art. 8 del D.M. 205/2023”.

A ben vedere la griglia di valutazione richiamata dalla Commissione giudicatrice è il “**Quadro di riferimento della prova orale**” redatto dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 59, co. 11 del D.L. 73/2021 e pubblicato sul sito web del Ministero, come *supra* dedotto e richiamato. Ciò si desume dal raffronto fra la “griglia” in concreto utilizzata dalla Commissione per l’attribuzione del punteggio al ricorrente dopo lo svolgimento della prova orale (**All. 4** - pagg. 16-17) e la “griglia” ministeriale pubblicata sul sito web istituzionale (**All. 6** - pagg. 378-379), anche se non allegata al verbale dalla Commissione.

Ebbene, è del tutto evidente che i criteri di valutazioni - sia nazionali che locali - si riferiscono solo ed esclusivamente alla “lezione simulata” e non anche al colloquio sul quesito disciplinare, che avrebbe invece richiesto l’autonoma elaborazione di criteri di valutazione, come avvenuto infatti per la prova orale di lingua inglese.

Tanto è dimostrato da quanto riportato nel suddetto “Quadro Di Riferimento” ove è dato leggere che “**la prova orale prevede: un colloquio su una traccia estratta 24 ore prima della prova [...]. La prova è così strutturata: 1.) progettazione di un attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali; 2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue**”.

Peraltro, i quattro ambiti valutativi di riferimento si riferiscono, in lampante evidenza, i primi tre, alla lezione simulata e, il quarto, alla prova di inglese. Nessuno spazio valutativo è dedicato al colloquio su quesito disciplinare, svolto peraltro su una traccia estratta al momento, a sorpresa.

Non si vuole contestare il potere dell’Amministrazione convenuta di prevedere nel *Bando* un terzo ulteriore momento nell’ambito della prova orale, così come fatto dal summenzionato art. 7 del *Bando*, tenuto conto che sussiste una pur generica copertura nell’art. 7, co. 2 del D.M. 205/2023, ove è dato leggere che “*La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato*”.

sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata”.

Si contesta però la totale assenza della predeterminazione dei criteri di valutazione e di assegnazione del punteggio a questa terza prova nell'alveo di una prova orale costruita originariamente solo come “lezione simulata” e “prova di lingua inglese”. Prova, peraltro, molto più difficile della lezione simulata, tenuto conto che il quesito veniva estratto al momento, diversamente dalla lezione simulata, per la quale il quesito veniva estratto 24 ore prima.

Ciò si traduce in un vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta e arbitrarietà, nonché nella violazione e falsa applicazione dell'art. 12, co. 1 del D.P.R. 487/1994, sia da parte del Ministero, in fase di predisposizione del Bando, sia da parte della Commissione nazionale, in fase di predisposizione del Quadro di riferimento della prova orale, sia da parte della Commissione giudicatrice, in fase di determinazione concreta dei criteri suddetti.

Peraltro, tale illegittima omissione determina in concreto un *vulnus* alle possibilità di tutela giudiziaria del candidato. Vero è, infatti, che non essendo possibile sapere se il voto in concreto assegnato sia riferito alla lezione simulata ovvero al colloquio sull'argomento disciplinare, è di fatto precluso al G.A. il sindacato (seppur) estrinseco sindacato sulla valutazione assegnata al candidato, come chiarito dalla giurisprudenza del Tar Lazio e del Consiglio di Stato *supra* richiamata. Il quadro, come già accennato, si aggrava poi per il fatto che la prova di inglese non è stata proprio valutata.

Si chiede quindi la ripetizione dell'intera prova orale, ovvero della sola prova orale del ricorrente, previa sospensione e annullamento: 1) del *Bando*, nella parte in cui

non ha disciplinato e specificato che i criteri di valutazione della prova orale dovevano essere specifici per tutti e tre i momenti della prova orale (lezione simulata, prova in lingua inglese e colloquio su argomento disciplinare); 2) del Quadro di riferimento della prova orale summenzionato, nella parte in cui non ha disciplinato i criteri di valutazione del colloquio su argomento disciplinare; 3) della griglia di valutazione approvata e in concreto adottata dalla Commissione giudicatrice, nella parte in cui non ha disciplinato i criteri di valutazione del colloquio su argomento disciplinare; 4) del giudizio di valutazione della Commissione giudicatrice, perché ha assegnato il punteggio senza distinguere tra lezione simulata e colloquio su argomento disciplinare.

2. Invalidità del D.M. 326/2021, del D.M. 205/2023, del Bando di Concorso e, in via derivata, degli atti e verbali di svolgimento della prova orale posti in essere dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui non sono stati regolamentate le modalità di estrazione delle tracce della prova orale. Violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della Legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, co. 1 del D.P.R. 487/1994.

Sia gli impugnati atti nazionali, sia gli atti propedeutici allo svolgimento della prova orale emanati dalla Commissione giudicatrice, violano apertamente il disposto dell'art. 12, co. 1 del D.P.R. 487/1994, nella parte in cui non hanno disciplinato le modalità di estrazione delle tracce della prova orale del *Concorso*.

Ciò - come si dirà in dettaglio *sub* 3) - ha consentito alla Commissione giudicatrice di operare in assenza di seppur minimi standard di trasparenza e pubblicità. Non è dato sapere infatti, dall'esame degli atti nazionali impugnati, se la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto impiegare strumenti elettronici di estrazione delle tracce (algoritmi, software, ecc.) oppure i tradizionali strumenti cartacei delle buste chiuse e/o delle urne.

Non essendo state disciplinate le modalità di estrazione della traccia - né in via generale dagli atti nazionali di programmazione (D.M. 326/2021), né dagli atti nazionali

di indizione (D.M. 205/2023 e D.D.G. 2575/2023) né in concreto sotto forma di autovincolo dalla P.A. procedente - la Commissione giudicatrice ha di fatto impiegato metodi privi di trasparenza e pubblicità, senza nemmeno procedere ad un seppur minimo accenno di verbalizzazione delle operazioni di preparazione delle tracce.

Tale lacuna regolamentare costituisce violazione dell'art. 12 del D.P.R. 497/1994, nonché più in generale dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della Legge 241/1990.

3. Invalidità della prova orale del Concorso e, in via subordinata, invalidità della prova orale svoltasi in data 10/10/2024 ovvero ancora della prova orale sostenuta dal ricorrente. Violazione dell'art. 12, co. 1 del D.P.R. 487/1994. Violazione dell'art. 7, co. 2 del D.M. 326/2021. Violazione dell'art. 7, c. 5 del Bando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 1 della L. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità, di pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta.

L'art. 12, co. 1 del D.P.R. 487/1994 dispone che "Le commissioni esaminatrici [...] immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte".

Tale regola è, in tutta evidenza, espressione di un principio generale, ed è quindi pacificamente applicabile anche al caso di specie.

Tanto è vero che l'art. 7, co. 2 del D.M. 326/2021 (recante *Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno*) dispone che "Le tracce delle prove di cui all'art. 5 (ndr, Prova orale) sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'art. 12 secondo i programmi di cui all'art. 8. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore

prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi”.

Ed inoltre l'art. 7, co. 5 del Bando dispone che *“Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi”.*

Per giurisprudenza consolidata *“la citata disposizione, prescrivendo nei concorsi indetti per l'accesso a posti di pubblico impiego l'estrazione a sorte delle domande della prova orale, ha inteso assicurare l'imparzialità della commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore, che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce la astratta conoscibilità, e la cui inosservanza determina l'illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della commissione”* (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 916/2011 e 3882/2009).

Nel caso di specie, la norma è stata violata interamente perché:

- 1) la Commissione giudicatrice non ha predisposto le tracce delle prove orali “in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova”**. Vero è, infatti, che i candidati ammessi alla prova orale erano 176, come attestato nel

verbale di chiusura (**All. 4** - pag. 18), e che la Commissione avrebbe dovuto predisporre 528 tracce per la lezione simulata ed altrettante per il colloquio disciplinare. Nei verbali delle operazioni di concorso, messi a disposizione del ricorrente, non risulta che la Commissione abbia proceduto a predisporre tante tracce. L'unico verbale redatto prima dell'inizio della prova orale dalla Commissione è il verbale di individuazione dei criteri di correzione della prova orale e approvazione della griglia di valutazione (**All. 4** - pag. 8), ma esso è muto al riguardo. D'altro canto fra gli allegati del verbale della prova orale non figurano tutti i quesiti formulati, ma solo i "*quesiti estratti dai candidati*". Inoltre, le tracce non recano alcun numero progressivo (da 1 a 528). Tale numero, e solo per le tracce disciplinari, è stato aggiunto a penna dalla Commissione *ex post*. Infine, il numero più alto delle tracce delle lezioni simulate è il 150; il numero più alto delle tracce disciplinari è il 127. Visto che le tracce sono diverse per ciascuna sotto-prova, e visto che la Commissione avrebbe dovuto formulare 528 tracce per ogni singola prova, è statisticamente impossibile che su 8 candidati, e quindi su 16 estrazioni totali, non sia mai uscito un numero superiore a 150. La probabilità è del 99,99999981%¹.

Pacifico risulta infatti il principio per il quale "*in applicazione del disposto di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, nei concorsi pubblici, le domande da porre ai candidati devono essere predeterminate prima della prova orale e verbalizzate*" (TAR LAZIO, ROMA, sentenza n. 9961/2009);

2) la Commissione giudicatrice non ha sorteggiato le tracce delle prove orali,

tenuto conto **(i)** che le tracce sono state stampate dal segretario della Commissione giudicatrice da un computer e non estratte da un'urna (come dimostra il fatto che il foglio non reca segni di piegatura), **(ii)** che le tracce non recano alcun numero (fatto del tutto evidente) e **(iii)** che i numeri comunicati al candidato dopo che questi aveva pigiato il tasto del pc sono stati associati alla traccia in modalità non esplicitate e non note e, comunque, arbitrarie. Tale

¹ Per una estrazione: $\text{prob}(n < 150) = 1 - \text{prob}(n < 150)$; Per 16 estrazioni: $\text{prob}(n < 150) = 1 - [\text{prob}(n < 150)]^{16}$; Dove $\text{prob}(n < 150) = 150/528 = 0,284$

sistema di arbitrario di estrazione delle tracce, di cui peraltro non è fatta menzione alcuna nei verbali delle operazioni di concorso, non è idoneo ad assicurare l'imparzialità della commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore, che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce la astratta conoscibilità. Alla luce dei gravi indizi illustrati *sub 1*), che equivalgono a “principio di prova”, è del tutto evidente che il “silenzio” dei verbali è un fatto assolutamente significativo, se è vero, come è vero che *“In materia di procedure concorsuali gli adempimenti di carattere documentale hanno un valore sostanziale, perché sono diretti ad assicurare la trasparenza e la pubblicità delle prove concorsuali e spesso rappresentano, come nel caso della prova orale, l'unico strumento per avere una traccia dello svolgimento dell'esame che consenta poi al candidato di contestare il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione”* (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sentenza 4043/2018). Detto in altri termini, il meccanismo di “estrazione” in concreto adottato dalla Commissione giudicatrice, di cui non vi è traccia nei verbali, non impedisce l'astratta conoscibilità delle tracce da parte dei candidati e non esclude l'arbitraria associazione tra la traccia stampata e il numero parallelamente sorteggiato (non è dato sapere con quale software);

- 3) la Commissione giudicatrice non ha proceduto ad escludere dai successivi sorteggi le tracce già estratte**, come documentalmente provato dal verbale della prova orale (**All. 4** - pag. 12), ove è dato leggere che sia al terzo candidato della giornata (ID 53), sia al settimo candidato della giornata (ID 57), è stata (“sorteggiata” e poi) assegnata la traccia n. 88 per il colloquio disciplinare della prova orale. Sarebbe sufficiente ordinare all'Amministrazione resistente di produrre in giudizio la traccia del quesito disciplinare estratta dal candidato ID 53 del 10/10/2024 (traccia alla quale è stato asseritamente assegnato il n. 88), per comprovare l'identità della traccia assegnata al candidato ID 57 (odierno ricorrente) e quindi la mancata esclusione dai sorteggi oppure, in caso contrario (ove si dovesse accertare che pur avendo numero uguale le tracce sono in effetti

diverse), per provare inconfutabilmente e definitivamente il totale arbitrario con ha operato la Commissione giudicatrice nel sorteggiare le tracce;

4) la Commissione giudicatrice o comunque il Dirigente scolastico, prof.ssa Giuliana Milana, ha utilizzato una griglia di valutazione della prova orale

diversa da quella predisposta dalla Commissione nazionale, cioè diversa dal Quadro di riferimento della prova orale, senza offrire alcuna specifica motivazione. Vero è infatti che nel verbale di approvazione della “griglia” (**All. 4** - pag. 8) si fa puramente e semplicemente riferimento alla griglia di valutazione nazionale. Non è dato sapere perché poi sia stata in concreto impiegata una griglia diversa, accorpendo in un’unica sezione l’ambito 3 (10 punti), relativo alla lezione simulata, e l’ambito 4 (10 punti), relativo alla distinta prova di inglese, impiegando un unico ambito di 20 punti relativo alle sole capacità espositive.

Pertanto, la griglia di valutazione con la quale è stato in concreto assegnato il punteggio non reca la data e reca la sola firma della prof.ssa Giuliana Milana, nella qualità di dirigente scolastico e non nella qualità di presidente della Commissione giudicatrice. Non vi è la firma del segretario e non vi è la firma degli altri membri della Commissione. Dunque l’atto di attribuzione del voto della prova orale è invalido.

Tali gravi e plurime illegittimità risultano lesive dell’interesse legittimo del ricorrente a sostenere una prova orale nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Ne consegue che l’intera prova orale del *Concorso* ovvero la prova orale svoltasi in data 10/10/2024 o, quantomeno, la sola prova orale del sig. Mauro D’Ambrosi deve essere ripetuta con diversa Commissione, previo svolgimento degli adempimenti espressamente previsti dalla Legge e dal *Bando*.

Da ultimo, e non per importanza, si deduce che tale quadro di illegittimità è ulteriormente aggravato dal fatto che in data 10/10/2024 non è stato consentito né al pubblico, né ai candidati di assistere alle prove orali degli altri concorrenti. Come già dedotto nelle premesse in fatto del presente ricorso, sebbene la porta del “locale n. 58”

dell'Istituto Superiore "Giorgi-Fermi" di Treviso fosse lasciata aperta, non era di fatto consentito ai candidati di entrare né durante l'espletamento della prova, né durante il sorteggio delle tracce. Di tale circostanza di fatto potrà essere chiamato a riferire il controinteressato Giovanni Cornolò. Ciò costituisce palese violazione dell'art. 7, co. 3 del già menzionato D.P.R. 487/1994, il quale dispone che *"Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione"*. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che *"Durante le prove orali di un concorso pubblico il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti"* (cfr., ex multis, TAR Sardegna, sentenza 227/2019).

4. Invalidità del giudizio di valutazione/attribuzione dei punti della prova orale al ricorrente. Violazione dell'art. 9, co. 2 del D.M. 205/2023. Violazione e falsa applicazione del Quadro di riferimento della prova orale redatto dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 59, co. 11 del D.L. 73/2021 e pubblicato sul sito del Ministero resistente dieci giorni prima dello svolgimento delle rispettive prove. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta.

2.1 L'art. 9, co. 2 del D.M. 205/2023 dispone che *"Ciascun candidato estrae le domande disciplinari all'inizio della prova orale"*.

Nel caso di specie, l'estrazione della domanda, come documentalmente provato dal verbale della prova orale (**All. 4** - pag. 12), è avvenuta *"al termine della presentazione"*, cioè al termine della lezione simulata, e non prima dell'inizio della prova orale, come previsto espressamente dalla suddetta norme regolamentare.

Tale violazione non è meramente formale, ma attinge ad una dimensione di significativa lesione sostanziale, tenuto conto che la regola risponde a una ben precisa *ratio*: consentire al candidato di “fare mente locale” sul tema, utilizzando il tempo messogli a disposizione per la lezione simulata (consistente in una presentazione *powerpoint* e in un possibile colloquio con la Commissione), e ciò per evitare “domande a bruciapelo”. Ciò è viepiù vero e rilevante se si pone mente al fatto che l’introduzione di questa terza “sottoprova” nell’ambito della prova orale è stata introdotta autonomamente dal *Bando*, in attuazione di quanto genericamente disposto dall’art. 7, co. 2 del D.M. 205/2023, e non trova copertura normativa all’interno del D.M. 326/2021, né all’interno del “*Quadro di riferimento della prova orale*” redatto dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 59, co. 11 del D.L. 73/2021 e pubblicato sul sito web del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

2.2 Il *Quadro di riferimento della prova orale* redatto dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 59, co. 11 del D.L. 73/2021 e pubblicato sul sito web del Ministero dell’Istruzione e del Merito (**ALL. 6** - pagg. 377-381) prevede l’assegnazione di max 10 punti in relazione alle “*Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER), anche con riferimento alla specifica attività didattica*”.

Nel caso di specie, risulta documentalmente provato, dagli atti messi a disposizione del ricorrente in data 29/11/2024 a seguito di accesso agli amministrativi, **(i)** che il sig. Mauro D’Ambrosi ha sostenuto la prova in lingua inglese nell’ambito della prova orale (**ALL. 4** - pagg. 12, 15), **(ii)** ma che allo stesso non è stato assegnato alcun punteggio (**ALL. 4** - pagg. 16-17). Tale incredibile omissione concorre ulteriormente ad aggravare il quadro di illegittimità, di superficialità e di arbitrarietà in cui ha operato la Commissione giudicatrice.

2.3 Per quello che si dirà nel terzo motivo di ricorso, **e fermo restando che il voto per la prova di lingua inglese non è stato proprio assegnato e che il quesito non è stato estratto ed è stato consegnato direttamente da una docente**, non è dato sapere se il punteggio in concreto assegnato al sig. D’Ambrosi (40/70) concerne la

lezione simulata, il colloquio sulla traccia disciplinare oppure entrambe le cose. Ne discende che il giudizio assegnato dalla Commissione è *ictu oculi* del tutto arbitrario, per quanto sembri, in base a quanto si dirà nel terzo motivo di ricorso, che il giudizio abbia riguardato solo la lezione simulata.

2.4 Per quanto sia noto che il sindacato sul giudizio della Commissione possa essere meramente estrinseco, trattandosi di ampia discrezionalità tecnica - purtuttavia - nel caso di specie - è del tutto evidente che le 33 *slides* preparate in una sola giornata dal ricorrente per sostenere la lezione simulata comprovano *ictu oculi* che si tratta di un lavoro tutt'altro che "**disorganico e confuso**", come asserito dalla Commissione negli ambiti valutativi 1 e 2 della griglia di valutazione. Peraltro, nel caso di specie, è stato assegnato per l'ambito 1 (cioè per la capacità di progettazione della lezione) il punteggio più basso del range di riferimento (14 nel range 14-27), come a dire che la capacità di progettazione del candidato/ricorrente è gravemente disorganica e confusa, mentre per l'ambito 2 (cioè per la padronanza dei contenuti) un punteggio pari a 17 nel range 14-27, come a dire che il lavoro del candidato testimonia una grave carenza di contenuti. Tale giudizio è *ictu oculi* irragionevole, tenuto conto che il corposo lavoro è stato preparato a casa e che sono presenti collegamenti ipertestuali, ed è illogico se comparato al giudizio di sufficienza espresso nell'ambito valutativo 3, relativo alle capacità comunicative. Come si fa a dire che un candidato ha espresso i contenuti in modo sufficientemente chiaro, se contemporaneamente si dice che la padronanza dei contenuti e della capacità di progettare la lezione è gravemente "confusa e disorganica". Il giudizio è allora palesemente arbitrario e illogico. Peraltro il medesimo candidato, nella prova pratica eseguita il 10/09/2024 su una traccia estratta al momento (e non il giorno prima come per la lezione simulata), ha riportato un punteggio pari a 70/100. Dunque tutt'altro che gravemente confuso e disorganico.

In conclusione si può sensatamente sostenere che ad essere gravemente confuso e disorganico, se non palesemente arbitrario, dunque illegittimo, è stato l'operato della Commissione giudicatrice in fase di predisposizione e gestione del colloquio orale e in fase di assegnazione del voto.

Tali gravi e plurime illegittimità risultano lesive dell'interesse legittimo del ricorrente a sostenere una prova orale nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e ad essere giudicato in maniera approfondita e logicamente coerente. Ne consegue che l'intera prova orale del *Concorso* ovvero la prova orale svoltasi in data 10/10/2024 o, quantomeno, la sola prova orale del sig. Mauro D'Ambrosi, deve essere ripetuta con diversa Commissione, previo svolgimento degli adempimenti espressamente previsti dalla Legge e dal *Bando*.

★

ISTANZA CAUTELARE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del c.p.a. il ricorrente fa istanza affinché Codesto Ecc.mo Collegio voglia adottare ogni più opportuna misura cautelare idonea, secondo le circostanze del caso concreto, ad assicurare interinalmente gli effetti dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Segnatamente, l'odierno ricorrente chiede la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'adozione di ogni più adeguato provvedimento cautelare anche di tipo propulsivo finalizzato a scongiurare pregiudizi gravi ed irreparabili nelle more della conclusione del presente procedimento, ivi espressamente compreso l'ordine dato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio scolastico regionale, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, quantomeno, di ripetere la prova orale del ricorrente.

Ai fini della sussistenza del fumus boni iuris ci riporta integralmente al ricorso, evidenziando sinteticamente che:

- 1) Sia il *Bando* nazionale che il Quadro di riferimento della prova orale redatto dalla Commissione nazionale non hanno stabilito specifici e distinti criteri ed indicatori di valutazione della fase disciplinare della prova orale;
- 2) la Commissione giudicatrice, da par sua, non ha posto rimedio a tale grossa lacuna ed anzi ha ulteriormente aggravato il quadro di illegittimità modificando

ulteriormente il Quadro di riferimento nazionale, accorpendo gli indicatori della prova di inglese con gli indicatori della qualità espositiva e della capacità comunicative;

- 3) la Commissione giudicatrice ha palesemente violato le regole di Legge e del *Bando* con riferimento alle modalità di estrazione delle tracce e di gestione del colloquio orale;
- 4) l'attribuzione del voto della prova orale è palesemente illogica e arbitraria.

Ai fini della sussistenza del periculum in mora si deduce che l'irreparabilità del danno è in re ipsa, tenuto conto che il mancato sviluppo professionale, implica aspetti ulteriori rispetto a quelli meramente reddituali, e, d'altro canto, come dedotto nella parte in fatto, i posti assegnati (60) sono inferiori a quelli messi a bando (69).

Si fa espressa richiesta di essere sentiti in camera di consiglio e ci si riserva motivi aggiunti di ricorso.

★

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, il signor Mauro D'Ambrosi, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre a Codesto Ecc.mo Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

- 1) nel merito, annullare gli atti impugnati;
- 2) sempre nel merito, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo le proprie competenze, alla ripetizione delle operazioni di concorso, ovvero, in via subordinata, alla ricomposizione e convocazione della Commissione giudicatrice al fine di ripetere la prova orale (lezione simulata e quesito disciplinare e quesito di lingua inglese) del *Concorso* secondo i tempi e le modalità di legge, previo, se necessario, accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente di ripetere con diversa, o in via subordinata con medesima, Commissione giudicatrice, la prova orale relativa al *Concorso* de quo;

- 3) in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare ogni più adeguato provvedimento cautelare, anche di tipo propulsivo, finalizzato a scongiurare pregiudizi gravi ed irreparabili nelle more della conclusione del presente procedimento, ivi espressamente compreso l'ordine dato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio scolastico regionale, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze di ripetere, quantomeno, la sola prova orale del ricorrente.

Con condanna delle Amministrazioni convenute al rimborso del contributo unificato e al pagamento degli onorari del presente procedimento, sia per la fase cautelare che di merito.

In via istruttoria si producono i seguenti atti e documenti:

- 1) All. 1 - Graduatoria finale;
- 2) All. 2 - Avviso esito valutazione titoli;
- 3) All. 3 - Provvedimento assegnazione punteggi prova orale;
- 4) All. 4 - Atti e documenti di concorso consegnati a seguito di accesso agli atti;
- 5) All. 5 - Traccia lezione simulata;
- 6) All. 6 - Bando di concorso, D.M. 205/2023, Quadro di riferimento della prova orale;
- 7) All. 7 - Slides lezione simulata;
- 8) All. 8 - D.M. 326/2021;
- 9) All. 9 - Istanza di accesso agli atti amministrativi

Si dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo in misura ordinaria fissa pari ad euro 650,00.

Telese Terme, lì 07.11.2024

Avv. Alessandro Liverini